XXXVIII. TORNATA DEL 13 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli seudali in Lomburdia — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 cogli emendamenti proposti dall'ussicio centrale, non che la parte prima dell'articolo sesto — Osservazioni del Senatore Porro contro la soppressione dell'alinea primo di detto articolo proposta dall'ussicio centrale, combuttute dal Senatore Vigliani (relatore) — Emendamento del Senatore Pinelli — Parlano contro la soppressione dell'alinea primo i Senatori Martinengo, De Monte e Giulini — in savore i Senatori Cadorna, Vigliani e Lauzi — Ritiro dell'emendamento Pinelli — Approvazione della proposta soppressione dell'alinea primo dell'articolo sesto — Adozione dell'ulinea secondo e dell'intero articolo sesto — Votazione della legge — Discussione del progetto ai legge sulla leva di mare — Accettazione del Ministro della Marina delle modificazioni introdottevi dull'ussicio centrale — Esposizione e proposta di un'aggiunta di un articolo del Senatore Farina (relatore) — Osservazione del Senatore De-Monte — C'insura della discussione generale — Approvazione dell'articolo primo — Emendamenti all'articolo secondo proposti dal Senatore De-Monte e combattuti dal Senatore Farina.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Marina e più tardi interviene anche il Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Negri, Ambrosetti e Gozzadini, colle quali chi per ragione di servizio, chi per motivi di famiglia, chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Il Senatore Linati sa omaggio al Senato di 220 esemplari di un suo opuscolo intitolato: Le leggi Hinghetti e la pubblica istrusione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI
IN LOMBARDIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alla suppressione dei vincoli feuduli in Lombardia.

Essa era ieri rimasta all'articolo terzo, il quale è concepito in questi termini:

Art. 3. La divisione dei beni potra esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente.

L'Ufficio Centrale consente in questa redazione.

Se non v'ha nessuno che domandi la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 4. Le Finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Questo articolo è stato emendato dall'Ufficio Centrale nei seguenti termini:

c Art. 4. Le Finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori di beni fendali alcuna instanza di caducità, o riversibilità in virtù delle leggi o degli usi fendali.

Se nessuuo domanda la parola metterò ai voti anzitutto l'emendamento dell'Ufficio Centrale testè letto.

Chi intende approvarlo si levi.

(Approvato)

- Art. 5. Le annue prestazioni in denaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale agni cinque di annua prestazione. »
- « Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

(Approvato)

- a Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.
 - « Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi pos-

tornata del 13 grugno 1861.

sessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile.

C Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente leggo le istituzioni enflteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione del primo alinea di questo articolo

Siccome a termini del nostro Regolamento la soppressione non si vota, ma si mette a partito l'articolo stesso o la parte di esso, di cui si propone la soppressione, così coloro che intendono ammettere la soppressione veteranno contro la parte dell'articolo. Con tale avvertenza io metterò ai voti le singole parti di quest'articolo.

« Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feuduli prima della pubblicazione della medesima ».

Chi intende approvare questa parte d'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene il primo alinea di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione.

« Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile ».

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Porro lia la parola.

Senutore Porro. Nella legge quale fu proposta dalla Camera elettiva vi erano due condizioni favorevoli ai terzi possessori; la prima condizione era la riserva ad una sola linea di chiamati cioè ai chiamati che in pari tempo fossero discendenti, e quindi prossimi eredi degli investiti. Nei rapporti fra i terzi possessori ed il chiamato discendente ed investito, era tranquillato il terzo possessore dall'idea, che difficilmente il chiamato avrebbe iniziato qualche azione vindicatoria, giacchò vi era sempre da contraporre l'evizione.

Ad onta di questa posizione più semplice e tranquillante la Camera elettiva volle, a maggior quiete dei terzi possessori, introdurre un'altra clausola di favore dichiarando espressamente che i terzi possessori potessero opporre contro l'azione vindicatoria l'eccezione di prescrizione a senso della legge civile. Questa dichiarazione non era contraria a quanto era precedentemente stato votato dal Senato. Nel Senato non si era fatta espressa analoga dichiarazione, ma si sospeso di introdurre in articolo analogo la frase, diritti dei terzi legalmente acquisiti, e ciò appunto perche s'è creduto che detta frase potesse perturbaro la giurisprudenza introdotta nel foro lombardo colla quale si applicava il tenore della legge civile in materia di prescrizione.

A questa tradizione faceva plauso il Ministro e vi acconsentiva anche l'Ufficio Gentrale, uella prima discussione del Senato. Ma dal punto in cui questa dichiarazione venne introdotta nella legge proposta dalla Camera elettiva, se per mezzo del Senato si facesse innovazione, probabilmente si getterebbe il dubbio nei tribunali circa le norme di prescrizione applicabili in materia feudale.

Questa è materia assai delicata; nella materia feudale in Lombardia prevalgono opinioni diversissimo principalmente trattandosi di feudi d'origine veneta, i quali avevano anticamente le tradizioni di imprescrittibilità. La posizione dei terzi possessori sarebbe quindi già molto aggravata, e questo aggravio diverrebbe maggiore in forza della modificazione introdotta nella legge presente di estendere ai chiamati non discendenti il boneficio di partecipare ai beni feudali, giacchè il chiamato non discendente si intromette inunzi il terzo possessore per la rivendicazione dei beni non in quanto a tradizione feudale, in quanto a credità feudale, ma per effetto della presente legge.

Io quindi, per non isconvolgere la tradizione, con voto concorde ammessa presso i tribunali nostri, di applicare in materia feudale il tenore della legge comune, ritengo che dobbiamo mantenere questa dichiarazione esplicita dell'applicazione in tale materia della prescrizione trentennaria, altrimenti crederci che i terzi possessori sarebbero per averne un assoluto aggravio.

Senatore Vigliani. La questione a cui dà luogo la soppressione proposta dull'Ufficio Centrale dell'alinea in discussione dell'articolo 6, è molto più grave di quello che in apparenza possa sembrare.

Questa questione viene a toccare l'importantissimo principio della divisione dei poteri. Nel sistema costituzionale nulla è più rilevante, nulla esige maggiore attenzione che l'osservanza scrupolosa di quei confini che regolano i diversi poteri, onde emerge questa macchina, che un ingegnoso scrittore disse ponderibus librata suis. Guai al giorno in cui uno dei poteri si permettesse di entrare nel cumpo dell'altro! Allora la macchina corrarischio di rimanere sconvolta; nè vale che questo uccada in cosa di maggiore o minore momento, poichè i principii sono di tale natura, che ovo per poco sieno violati, cadono in tutto.

Ora, l'Ufficio Centrale nello esaminare l'aggiunta che venne introdotta nell'articolo 6 dalla Camera elettiva non senza una viva discussione, non senza una opposizione assai ferma da parte di distinti giureconsulti, ha creduto cho quest'aggiunta contenga una dichiarazione la quale non dal potere legistativo, ma dal potere giudiziario deve emanare.

Esaminiamo le condizioni della Lombardia in ordine alla prescrisione dei beni feudali. Per principio rigoroso di diritto nella materia feudale, la prescrizione non sarebbe ammessa; questo principio da alcuni scrittori si volte limitato ai soli rapporti tra i privati e lo Stato, così che non si potesso mai prescrivero contro lo Stato per il suo diritto di dominio diretto. Altri poi presero questo principio più largamente, e l'applicarono così si

rapporti tra privati e privati, come ai rapporti tra privati e lo Stato.

La crisi che i feudi traversarono in Lombardia al cominciare di questo secolo, allorchè si credette che fossero stati intieramente aboliti, ha esercitato una grande influenza sopra la prescrittibilità dei beni feudali. Siccome i feudi cambiarono di natura, perdettero il lero caratterere politico, e mantennero soltanto quello d'instituzioni civili, i Magistrati di Lombardia chiamati a giudicare questioni di prescrizione in materia feudale, si mostrarono assai larghi ed accolsero facilmente il principio, che almeno tra privati è privati, la prescrizione dovesse aver luogo.

Gli nomini pratici di questa materia, quelli che scrissero in particolare dei feudi in Lombardia, attestano generalmente che la Magistratura Lombarda ammettesse questa prescrizione nei rapporti, come io diceva, tra privati.

In presenza di una giurisprudenza generalmente attivata come costante in questa materia, converrà egli che il legislatore emani una dichiarazione con cui dica che si fa o non si fa luogo a prescrizione in materia feudale? A me pare che l'enunciare questione siffatta hasti per dimostrare che il legislatore deve ritirare il piede da questo terreno, perchè entrandovi usurperebbe evidentemente il campo gludiziario.

Di due cose l'una: e la giurisprudenza mantiene questa prescrizione, e i terzi possessori ne godranno come consta che ne banno finora goduto; o vi è pericolo, vi è ragione per credere che la Magistratura fosse per variare in qualche modo la sua giurisprudenza su questo punto; che farebbe allora una dichiarazione del legislatore la quale ammettesse la prescrizione?

Sostituirebbe la legge al giudice e lo farebbe tanto più inopportunamente in quanto che trattandosi della legge feudale la quale muore oggi, la nostra dichiarazione non potrebbe avere altro effetto che quello che riguarda il tempo passato, e così si verrebbe anche a violare il principio inconcusso, che le leggi non debbono avere effetto retroattivo.

Ne si opponga che la legge interpretativa riceve anche applicazione ai casi passati, quando non siano stati decisi, o transatti; poiche nella materia speciale in cui noi versiamo, non c'è quella ragione principale la quale fa tollerare in qualche modo l'inconveniente dell'azione retroattiva della legge d'interpretazione e che consiste nel benefizio che se ne ritrao nell'avvenire: quando si tratta di interpretare una legge che deve continuare ad avere la sua applicazione, si comprende come per nou avere due applicazioni diverse della legge stessa, si debba di necessità soffrire che essa riceva anche applicazione a casi passati, acciocchè proceda in modo uniforme nell'avvenire. Ma nel caso nostro, i feudi debbono cessare in Lombardia il giorno che emanerà la nustra legge; quindi si tratterebbe unicamente di regolare quelle questioni le quali concernono alienazioni già avvenute, si

tratterebbe dunque di dar legge unicamente a fatti consumati.

Ora io vi domando, o signori, se convenga di fare una dichiarazione la quale in sostanza terrebbe il luogo della sentenza del giudice. Ma, si dice, la giurisprudenza esiste, voi non fate altro che dichiararla per impedire che la si varii.

Osserverò primieramente che il tenore dell'alinea, di cui si propone la soppressione, è tale, che forse non raggiungerebbe nemmeno lo scopo di obbligare i magistrati a stare fedeli a quella giurisprudenza che finora hanno adottata; imperocchè l'alinea dice chè: « Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione giusta le norme della legge civile. »

Or bene, o le norme della legge civile ammettono la eccezione della prescrizione contro la vindicazione dei beni feudali, ed allora voi comprendete che farete colla dichiarazione di cui si tratta una perfetta superfluità, oppure queste norme non ammettono quell' eccezione, ed in tal caso questa disposizione lascia i Magistrati, non solo nella libertà, ma nel dovere di attenersi alle norme del diritto civile; e così se essi ravviseranno che le norme del diritto civile ostino all'ammessione della prescrizione nei beni feudali, la dovranno respingere.

Quindi la disposizione che si vorrebbe introdurre in quest'articolo sarebbe intieramente superflua, quando il diritto civile annuetta realmente la prescrizione nei beni feudali.

Sarebbe poi una violazione del diritto acquistato quando le accennate norme non ammettendo la prescrizione, pur si volesse intendere la disposizione nel senso di coloro i quali vorrebbero che essa obbligasse i Magistrati ad insistere nella giurisprudenza finora seguita.

Si è detto che il sistema al quale si attenne il Senato nel primo progetto essenzialmente non differisca da quello che ci viene ora proposto. Ma, o signori, se bene esaminiamo i due articoli, cioè quello che fu votato nel Senato e quello che ora ci viene presentato, si scorgerà di leggieri una gran differenza.

Nell'articolo che il Senato ba votato si dichiaravano illesi i diritti acquistati dai terzi legalmente, e fin qui il legislatore non fa niente che possa violare i diritti acquistati, anzi rende omaggio a questi diritti, e li dichiara mantenuti.

Invece nel nuovo articolo che ora discutiamo, civiene proposto di dichiarare il come questi diritti legalmente siansi acquistati dai terzi; ci viene proposto
d'introdurre nel diritto un modo, cho potrebbo essere
nuovo, di acquistare i beni feudali, vale a dire la prescrizione, pel caso in cui siavi probabilità che essa non
abbia luogo, in questo caso la disposizione che si vuole
introdurre stabilirebbo la prescrizione come modo di
acquistare i beni feudali contro quanto la legge avrebbe
finora prescritto.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1861.

Ora io non credo che ciò possa fare il legislatore senza infrangere il principio della più manifesta giustizia, quale è quello che impone di rispettare i diritti legalmente acquistati.

È stato fatto un cenno particolare dei feudi veneti, pei quali si è detto che la imprescrittibilità è ricevuta. Non mi consta, per quanto mi sia studiato di esaminare diligentemente questa materia, che, in ordine ai feudi posti nella parte di territorio che già apparteneva alla Repubblica veneta, sia mai emanata sentenza di tribunali lombardi o veneti, la quale abbia respinta la prescrizione, ed ho motivo di credere che per lo meno non esista alcun monumento autorevole di giurisprudenza contraria; forse non è cho un timore di coloro che posseggono questi feudi, o beni provenienti da essi.

Ma, o signori, lo domando, se, per liberaro questi possessori dai loro timeri, a noi siu permesso di distruggere i diritti che sarebbero acquisiti da altri, da quelli cioè, a cui i beni feudali si debbono devolvere, mentre quei possessori sarebbero, nella fatta ipotesi dell'imprescrittibilità dei beni feudali, privi di ogni titolo legittimo? A me non pare che ciò si possa faro senza seonvolgere apertamente o con esempio del tutto nuovo i principii più comuni di giustizia in fatto di proprietà.

Infino un' obbiezione viene tratta dacchè la soppressione della disposizione proposta possa ingenerare il dubbio che il legislatore abbia voluto in tal modo riprovare quella giurisprudenza che ora è vigente in Lombardia.

lo non credo che muover si possa tale dubbio, imperocchè basta seguire la discussione che ebbe luogo nei due rami del Parlamento a questo riguardo, per convincersi che tutti coloro i quali si pronunciano contro la dichiarazione propesta, non hanno altro scopo che di rispettare la giurisprudenza quale si trova, rifuggendo unicamente dall'aggiungere cosa, la quale possa in qualche modo vinculare la coscienza della magistratura nei suoi giudicati.

Quindi non si potrà mai trarre argomento davanti ai Magistrati lombardi contro il principio della prescrizione finora ammesso, da ciò che si surà detto in Parlamento: che anzi, come già si accennava nella relazione dell'ufficio centrale, dalle discussioni del Parlamento sopra questo oggetto, i Magistrati avranno argomento di trarre conforto e coraggio a perseverare in quella larga e liberale giurisprudenza che hanno finora Iodevolmente seguita. Ciò che facevano mentre i feudi erano ancora vivi, come nol faranno quando i feudi saranno estinti?

Riassumendo adunque le cose dette, conchiudero che la disposizione che si vorrebbe introdotta in quest'artic lo 6º o è superflua od ingiusta e nell'un caso come nell'altro non credo che convenga al legislatore di darvi la sua approvazione.

È trascorso poco tempo, o signori, dacchò abbiamo respinta una frase da un articolo di legge unicamente perchò sembrava superflua.

Con tutta certezza io potrei dire che la disposizione

di cui ora si tratta, oltre di contenere una superfluità, contiene certamente un pericolo d'assai superiore a quello che potesse mai derivare da quella frase che il Senato non vollo ammettere, perchè la ravvisava inutile. Io non posso quindi che esortarvi, o signori, a mantenere il primitivo vostro sistema, con quell'aggiunta dichiarativa, che fu opportunamente fatta nella Camera elettiva, l'aggiunta cioè che fa un cenno speciale dei diritti di proprietà di qualunque natura; con essa viene escluso egni dubbio anche in ordine all'acquisto dei beni feudali col mezzo della prescrizione, ove abbia luogo, come fu nella Camera dei Deputati osservato.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore Pinelli lo non posso che convenire generalmente nei principii invocati dall'egregio preopinante circa all'aggiunta che si è proposto di fare in quest'articolo, e, mentre così dico, io accenno tanto il principio di doversi guardare dall'invadere i confini altrui, come a quelle osservazioni che si riferiscono in generale all'applicazione, che possa trovare a questo caso la norma della prescrizione, considerata nello stato in cui attualmente è ammessa dalle leggi vigenti in Lombardia.

A questo riguardo molto opportunamente osservava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che il modo, con cui è concepita la proposta aggiunta, non raggiungerebhe neppure lo scopo, mentre che lascia procisamente in dubbio quello che si sarebbe trattato di decidere.

lo non posso però tralasciare di sottoporre alla saggezza del Senato un riflesso, di cui non mi pare che sinsi dissimulata l'importanza neppure dall'egregio preopinante, vale a dire che non si incorra nè nella taccia di invadere i confini del potere giudiziario, nè in quella di peccare contro il principlo intangibile della non retroattività della legge, quando si ammette una disposizione dichiarativa.

L'indole stessa della disposizione dichiarativa è abbabastanza conosciuta per sè, ed ha appunto questa virtu di riferirsi a tutti i casi non giudicati e non transatti.

Posta questa base, la questione riducesi a vedere se non esiste nello stato attuale della giurisprudenza davanti i tribunali lombardi un motivo speciale di ammettere questa disposizione interpretativa.

Ma a tal riguardo mi pare che le considerazioni svolte dall'onorevole preopinante non hanno potuto nascondere che vi esiste effettivamente un vasto dissenso, cioè che la saviezza dei Tribunali si è trovata messa per così dire a compromesso tra i principii più assoluti nella materia dei feudi dai quali verrebbero respinte ogni sorta di prescrizioni, e quelle interpretazioni più benigne che le avrebbero ammesse in certe condizioni.

Vi esisterebbe dunque per se nel caso attuale un motivo speciale per dileguare quei dubbi, tanto più

se si osserva che lo scopo della legge è appunto quello di far cessare ogni incertezza sulle condizioni di que sti beni. Sinceramente confesso che se non vedessi in questa legge il vantaggio di assodare queste proprietà, di definire la sorte delle varie categorie di persone che vi possono pretendere, io crederei che la legge non farebbe opera di grande utilità. Ora chi può negare che nelle condizioni attuali vi esiste un motivo sufficiente per ammettere una simile disposizione interpretativa?

Posto questo riflesso, mi sembra che ne succeda un altro, che non può non accrescere l'importanza della prima considerazione, ed è che, come io aveva l'onore di sottomettere a questo onorando Consesso, la ragione dei chiamati non può dirsi talmente limpida che non si abbia a temere in certo modo di usurpare sull'autorità dei tribunali nello ammetterla. Io credo che vi possono essere delle gravi incertezze ed ho spiegato abbastanza la qual punto precisamente io dissentivo su ciò dal mio onorevole collega dell'Ufficio Centrale.

Posto che, come io esponeva, o non vi esistesse diritto alcuno ai chiamati all'epoca della soppressione stessa dei feudi o almeno all'epoca in cui sottentrava la disposizione del Codice Napoleone, it quale confondeva tutte le proprietà in una stessa legge, si scorge facilmente come questo diritto dei chiamati non possa essere da tanto che riconoscendosi nel giorno altuale non vi si possa mettere non dirò delle condizioni, ma certi limiti.

Ora tra questi limiti il più opportuno, secondo me, quello sarebbe appunto che mettesse fuori di causa, per usare una frase legale, i terzi possessori, i quali potessero invocare le norme della prescrizione, non della prescrizione quale si poteva ammettere avanti i tribunali, ma di quella la quale si desume dalle norme generali attualmente vigenti.

Così mentre si riconosce un diritto controverso qual era quello dei chiamati, un diritto, dirò meglio che non so come abbia potuto rivivere quando cra già estinto, si metterebbero in salvo i terzi possessori e si garantirebbe l'impossibilità di ritorno di liti che sarebbero gravissime.

lo quindi sarei di parere che si dovesse ammettere la interpretazione di cui io trattava; che per rendere questa interpretazione proficua si potesse variare la disposizione dell'alinea, ciuè escludendo quelle tali espressioni che potrebbero dare ancora appiglio ad incertezze, e che nello stesso modo che si dice, non potersi più dal fisco dal giorno d'oggi in poi agire come si è stabilito, nè per caducità, nè per reversibilità, si aggiungesse un alinea per cui fosse detto: — non è pur permesso ai chiamati prossimiori di disturbare quei possessori i quali avessero un trentennio di possesso secondo la legge comune.

Senatore Vigliani. Domando la parola. Senatore Pinelli. L'emendamento sarebbe questo, di

aggiungere dopo l'alinea che tratta dei diritti di riversibilità le seguenti espressioni:

Non possono egualmente impugnarsi dai chiamati prossimiori gli acquisti fatti da terzi che risalgano a tempo anteriore a quello stabilito dalle disposizioni generali sulla prescrizione.

Presidente. Abbia la compiacenza di far passare al banco della presidenza l'emendamento da lei proposto.

Senatore Martinengo. Io bo domandato la parola non mai per farmi giudice fra le opinioni un poco discrepanti nello stesso Ufficio Centrale, ma bensì per parlare sulla opportunità e necessità di tutelure maggiormente l'interesse dei terzi possessori e quindi solo per ricordare al Senato le circostanze speciali del vincolo feudalo in Lombardia: vincolo che abbiamo ripetutamente accennato e dimostrato essere stato fin qui vulnerato dalle diverse leggi della Repubblica Cisalpina, e di altri governi che si succedettero.

Abbiamo l'appoggio di tale fatto nell'opinione dei validissimi giureconsulti Basevi e Romagnosi, i quali lo credevano estinto: all'appoggio di questa credenza tanto valida e fondata, molti hanno acquistato beni estesi e diversi. Ricorderò al Senato un solo feudo diviso in 150 famiglie, le quali certamente, ove non si pensosse a tutelare il loro contratto fatto in piena buona fede, e ciò accettando la declaratoria che mi pareva molto bene espressa quale è proposta dalla Camera Elettiva, si troverebbero maggiormente in pericolo. Ove tale precauzione non si ammetta a vantaggio de' molti terzi possessori, si renderà sempre meno gradita alla Lombardia questa legge, la quale io pur troppo vedo incamminata secondo un corso di idee che a me non soddisfa.

Presidente. Il Senatore De-Monte ha la parola.

Senatore De-Monte. Signor Presidente, signori Senatori. Bisogna veramente tenersi fermi ai principii per aver qualche speranza di successo qualora si sia al caso di rispondere alla dottrina e alle sottili argomentazioni dello egregio Relutore. Ma tenendoci ai priacipii e invocando ancora l'elemento storico, come poc'anzi opportunamente si avvisava di fare il preopinante, io credo che la discussione sarà immensamente chiarita, e non si potrà trovar più dubbio nell'adottare quel che fu divisato dalla Camera dei Deputati. Signori, io credo che i legislatori nel fare le loro leggi debbano eminentemente mirare alla bene intesa equità. Una legge la quale si scostasse dai principii riconosciuti di equità, e che mettesse in bil:co la buona fede dei contratti passati all'ombra di una legislazione che fu, certamente sarebbo una legge meno di Solone che di Dracone, o conseguentemente tutti i legislatori della terra si sono bene avvisati di tener fermo il pensiero nella consezione delle leggi al punto cardinale della equità. E questo scopo nella specie si raggiunge quando nou si trascurano le giuste cautele dei terzi possessori che, come vedremo, comprarono in buona fede e sotto una legge che avrebbe dovuto proteggerli a perpetuità.

tornata del 13 giucno 1861.

Secondamente è ufficio pure dei legislatori di dare opera ad una interpretazione autentica quando veggono che una questione non trovasi punto risoluta da disposizione testuale della legge, sì ch'è passata nel dominio delle controversie forensi; sopra tutto allorche trattasi di materia che meno al diritto dei privati che al diritto pubblico interno si riferisco. E niuno ignora che le controversie forensi come che per avventura siano in un dato periodo appoggiate alla giurisprudenza certa anzichė no, possono pur variare perchė variabili sono i modi di pensaro degli uomiui che si succedono nei varii stalli della magistratura; onde noi vediamo in tutti i tribunali d'Europa, cominciando dalla Corte di Cassazione di Francia, che quello che appariva ieri giusto, e di un evidenza incontestabile, oggi si cambia e l'indomani si cambia ancora e si ritorna all'antica giurisprudenza.

Dunque è indubitato che l'ufficio supremo d'ogni legislatore è quello di definire il diritto controverso; tanto è vero che fra i pubblicisti è assioma che le leggi allorche hanno il carattere di dichiarative, sono applicabili alle questioni anche pendenti senza incorrere nel vizio di retroattività

Dunque mi pare che noi faremmo opera saggia quando cercassimo di togliere tutte le quistioni le quali potrebbero nascere dimani su d'una giurisprudenza, se oggi certa, ma che potrebbe divenire incerta dimani: in somma è ufficio del legislatore di mirare all'equità nella confezione delle leggi; ufficio supremo di lui è quello di togliere tutte le ambiguità che potrebbero sorgere; imperocchè se egli è vero che il corpo sociale è afflitto dalla malattia morale delle liti; se di alcun numero di esse potremmo liberarlo, faremo opera d'uomini saggi.

Signori, io credo di non ricordare invano che le leggi francesi furono pubblicate nelle province lombarde; che queste leggi fulminarono a perpetuità l'esistenza dei vincoli feudali e fedecommessari, in guisa che non vi voleva meno d'un dispotismo assoluto qual era lo austriaco, per richiamare in vigore silfattamente i feudi, da fare che le cose intermediamente avvenute non avessero più luogo, non devessero essero conservate, e senza dubbio fu questo un atto di dispot'smo così ributtante, che nui non sapremmo immaginare come abbia potuto succedere nei tempi più colti dell'Europa, se da governi dispotici non dovesse aspettarsi ben altro che questo.

Se tanto però avvenne in controsenso di diritti solennemente ed in perpetuo acquistati, è nostro dovere di metterel nel caso di riparare a cosiffatta flagrante ingiustizia; ed ecco come l'elemento storico aiuti molto la nostra discussione, e la porti all'apogeo dell'evidenza. E però io avviso, e spero che con me avviserà ancora il Senato nella sua saggezza, che non vi è mai chiarezza che basti per tutelare i terzi possessori, i quali, traditi dalle leggi austriache ne' loro diritti legittimamente acquistati, almeno avrebbero una salvaguardia nel presidio della prescrizione. Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore Cadorna. Non entrerò ad esaminare se giuste o non giuste sieno le ragioni che i terzi possessori possono addurre per rimanere al possesso in forza della prescrizione. Se io fossi giudice, confesso che valuterei assai queste ragioni, poichè quelle or ora addotte dall'onorevole preopinante servono assai a provare come fossero in pieua buona fede allorquando andurono al possesso dei beni feudali da essi acquistati. Ma non essendo io ora giudice, non credo opportuno di entrare ad esaminare nel merito il fondamento e l'efficacia legale di questo possesso.

E prima appunto di arrogarci la facoltà di risolvere la questione relativa all'efficacia della prescrizione, noi dobbiamo discutere se il risolverla sia di competenza legislativa o giudiziaria.

Su questo terreno unicamente dobbiamo rimanere, e non lasciarci sviare da ceso, nè per l'utilità dei terzi possessori, nè per l'utilità degli investiti del feudo, nè pel vantaggio di qualsivoglia altra persona o classe di persone, nè pel numero delle liti possibili, nè per la dubbietà della giurisprudenza a questo riguardo, essendochè niuna di queste cose può renderci competenti, se noi naturalmente nol siamo.

Ora, rimanendo sul terreno della competenza, è difficile aggiungere argomenti a quelli già detti dall'onorevole relatore. Esporrò soltanto forse le stesse idee solo in altra forma. A me la questione pare evidentissima. Il possesso può talvolta essere efficaco ad acquistare la proprietà e talvolta esso è inefficace legalmente a tale scopo. Or bene, a seconda della natura di questo possesso, ed in ciascua momento del medesimo può essere creato un diritto nel possessore, a danno di colui contro il quale si possiede, ovvero può nascero in quest'ultimo il diritto di opporre la non manutenibilità e l'inefficacia di questo possesso. Dal momento poi che il trentennio sia compiuto, questi diritti diventano da ambedue le parti compioti, perfetti, irrevocabili, e v'hanno perciò per ambedue dei veri diritti acquisiti, regolati dalla legge, che accompagnò il possesso medesimo.

Ora, lo domando, quando vi sono diritti acquisiti fra privati, chi ha il mandato, non solo dallo Statuto, ma generalmente dalla legislazione fondamentale di tutte le nazioni civili, di giudicare? Unicamente la magistratura. Non vi è ragione di equità, o di utilità, nè qualsivoglia altra che possa spogliare la magistratura di questo diritto che le compete, e che è una delle massime salvaguardie di tutti i cittadini.

Che se il legislatore entra a decidere di un fatto compiuto e sugli effetti legali di questo fatto, evidentemente esso la fa da giudice, epperciò usurpa attribuzioni che non gli appartengono. Questo sarebbe un fatto di tale gravità, che in verità mi spaventa, anche nell'interesse della libertà.

Ma, si dice, che il legislatore può fare una legge di-

chiarativa, anche con effetto retroattivo. Ciò è vero, ma quando può farla?

In massima la dichiarazione del legislatore, come in tutti i casi, così in questo, non è fatta, nè può farsi, che pel tempo avvenire.

Ma dappoiche siasi fatta questa dichiarazione come norma dell'avvenire, si domando, se essa potesse regolare anche i fatti compinti.

Si disse in allora, ammetteremo noi che lo stesso testo di legge parli un linguaggio diverso al tempo pas sato ed al tempo avvenire?

A petto di questa impossibilità, tutti i giuristi andarono d'accordo nell'ammettere la massima, che la legge dichiarativa diretta a darne norme per l'avvenire, debhe pur regolare i fatti passati e compiuti, purchò non fussero già stati giudicati o transatti.

Ciò posto, io domando, dove sono i fatti avvenire che rendano ora necessaria una legge dichiarativa? Questa leggo stessa vi risponde: che essa abolendo i feudi, non vi ha più possibilità di una prescrizione di beni feudali per l'avvenire. Se dunque la pretesa dichiarazione legislativa non può regolare alcun fatto avvenire, se nessun fatto avvenire la rende necessaria, manca la necessità legislativa di farla, e non è possibile invocare una tale legge siccome quella, che essendo stata necessaria per l'avveniro, debba pure applicarsi al passato, per non farle parlare due linguaggi.

Diciamolo dunque francamente; una tale legge non si vuole fare che pel passato, pei fatti compiuti, pei diritti acquisiti, ma in allora essa non è una legge, ma sibbene una sentenza fra le parti interessate. È una sentenza che decide di un colpo di molti casi, ma è pur sempre una sentenza, perchè l'atto, che pronunzia unicamente su diritti compiuti ed acquisiti, e che risolve private contestazioni non è, e non può essere che una sentenza. Or bene, io ripeto, che questa invasione del potere legislativo nel campo del potere giudiziario, che è la tutela di tutti i diritti dei privati, dappoichè essi siano noti, mi spaventa, e non può da alcuno essere ammessa.

lo voterò perciò contro ogni proposta che si proponga un tale scopo.

Presidente. L'ufficio centrale propone la soppressione del primo almea di questo articolo 6 sul quale ha versato la discussione. Il Senatore Pinelli proporrebbe un emendamento in surrogazione dell'alinea primo dell'articolo, concepito in questi termini:

x Non possono egualmente impuguarsi dai chiamati prossimiori gli acquisti fatti dai terzi che risalgano a tempo anteriore a quello stabilito dalle disposizioni generali sulla prescrizione.

Domando se quest'emendamento è appoggiato. (Appoggiato).

Sonatore Vigitani. Io non posso presentare al Senato l'opinione dell'ufficio centrale sovra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pinelli, mio collega ed amico, imperocche oltre a trovarsi l'ufficio ridotto di numero, esso non è in grado di potere immediatamente prendere una deliberazione collettiva in proposito. Mi limiterò quindi ad esprimere la mia opinione.

Le cose che ebbi l'onore di dire al Senato già dimostrano abbastanza che non posso aderire ad un emendamento il quale dice in modo più esplicito, ciò che io credo aver provato che non si dovrebbe dire nemmeno in modo velato.

A che infatti tende l'emendamento proposto? A far dare una sentenza generale a favore dei terzi possessori.

Nella prima proposta del Senatore Pinelli mi era sembrato di notare che alla parola terzi aggiungeva la menzione dei prossimiori chiamati.

Se non prendo abbaglio, nel testo che su deposto sul banco della presidenza, la menzione dei prossimiori chiamati più non esiste.

Presidente. Rileggero l'emendamento.

« Non possono egualmente impugnarsi dai chiamati prossimiori gli acquisti fatti dai terzi che risalgono a tempo anteriore a quello stabilito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. »

Senatore Vigliant. Aveva preso equivoco circa il testo in quanto mi pareva che fosse stato cambiato. Ora essendo chiarito che il testo è lo stesso, trovo un argomento molto più grave per combattere l'emendamento, che non sara neumeno accetto agli altri oppositori in questa quistione.

Egli è evidente che l'emendamento dell'onorevole Senatore Pinelli restringe il beneficio della prescrizione ni soli casi che int-ressano i prossimiori chiamati, cosicchè a tutti gli altri la prescrizione non potrebbe giovare. Ciò posto, noi andremmo davvero ad intorbidare la quieta giurisprudenza in Lombardia, in quanto che, se noi dichiariamo che la prescrizione potrà essere soltanto invocata contro i prossimiori chiamati ai beni feudali, ne deriverà certamento la conseguenza che quando sarà opposta ngli attuali investiti o ad altri interessati, essa verrà respinta.

Quindi io credo che questo emendamento, oltre ai vizi che sono increnti alla disposizione che l'Efficio Centrale propone di copprimere, ne porterebbe con sè un altro ben grave, quello di gettare la perturbazione nella ginrisprudenza, e ciò sarebbe senza una giusta causa, poichè la prescrizione in materia feudale, se ha luogo, deve essere ammessa non solo contro i prossimiori chiamati, ma contro tutti coloro che possono proporre l'azione vindicatoria di beni feudali.

Non si può quindi restringere l'effetto di questa eccezione ad una categoria sola di aventi diritti, senza mancare ai un tempo alle leggi ed alla giurisprudenza che è stata finora seguita. Non credo pertanto che questo emendamento possa in nessuno dei sistemi trovare favorevole accoglimento.

Aggiungerò ancora qualche osservazione in ordine ad alcune obbiezioni che mi vennero fatte circa la combattuta soppressione del primo alinea dell'art. 6.

tornata del 13 giugno 1861.

Si è creduto di dedurre un motivo d'opportunità in favore dell'aggiunta di quell'alinea, dall'invertezza maggioro o minore che esista circa alla giurisprudenza dei tribunali lombardi.

Signori, o io erro grandemente, oppuro questo motivo deve principalmente trrattenerci dall'approvare l'aggiunta in quistione; imperocché se veramente la giurisprudenza fosse esitante, se essa fosse incerta, del che come ho già detto, io non ho nessuna sorta d'indizio, allora la dichiarazione che noi faremmo in favore della prescrizione sarebbe ancora più ovidentemente lesiva dei diritti acquistati, allora si farebbe in vero una dichiarazione che tenderebbe a creare, anzichè mantenere una giurisprudenza; a togliere, in altri termini, agli uni per dare agli altri. Noi faremmo ciò che la giustizia vieterebbe anche al giudice di fare. Non credo quindi che dalla supposta incertezza della giurisprudenza si possa dedurre un argomento qualunque a sostegno dell'aggiunta che si discute.

Ed invero quelli che proposero l'aggiunta dissero più accortamente che essa mira solumente a tranquillare la coscienza dei magistrati, a mantenerli sulla via che battono, e questo parmi essere il solo celore che si possa daro a quest'aggiunta per farla accogliere senza, offendere la giustizia.

Quindi io non esito a valermi dei pretesi dubbi della giurisprudenza, se esistessero, per dirvi con maggiore insistenza, o signori, guardatevi bene dall'entrare in questa via obliqua; guardatevi dal risolvere questi dubbi, che debbono essere risolti dai soli giudici; guardatevi dal fare i magistrati invece di fare i legislatori.

Parmi dunque evidente che sussiste sempre ciò che diceva nel mio primo ragionamento, che, o la dichiarazione che si vorrebbe fare è totalmente superfluo, o è del tutto ingiusta, perchè spoglierebbe dei heni feudali coloro che vi avrebbero legittimi diritti, per attribuirli ad altri che si riconoscerebbe non avervi alcuna ragione. Quindi lo credo che il sistema più sicuro, più legale e giusto sia quello di ammettere l'articolo quale fu approvato dalla Camera dei Deputati sopprimendo un'aggiunta la quale si presenta piena di pericoli.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente, lla la parola.

Senatore Lauzi. Per quanto possa essere superfluo di nggiungere alcun che alle ragioni così solide e così bene esposte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, mi faccio tuttavia lecito di osservare che l'emendamento, ossia l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pinelli non potrebbe accettarsi ancho per questa ragione, che attribuirebbe un valore esclusivo al solo decorso del tempo senza tenere calcolo del giusto titolo e della buona fide. che sono requisiti che le leggi vigenti prescrivono, perchè possa efficacementé verificarsi la usucapione.

To non credo poi che il legislatore possa dichiarare in ferte persone che hanno fatto certi contratti, sono Anche tutte di buona fede.

essero decisa, salvo che dai tribunali nei singoli casi ed è impossibile che una certa categoria di contraenti sia dichiarata espressamente o implicitamente tutta in buona fede.

Aggiungerò che appunto l'esclusione della buona fede fu engione per cui un emendamento che molto assomiglia a quello proposto dal Senatore Pinelli fu, dopo ma. tura discussione, respinto anche nella Camera dei De-

Per queste ragioni appoggio le conclusioni del relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Giulini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola,

Senatore Giullni. lo non aveva alcuna intenzione di prendere parte a questa discussione, che mi pareva già svolia ampiamente, ma come membro dell'ufficio centrale credo che sia dovere per me di motivare il voto. Non entro nella questione di giurisprudenza e cercherò di restringermi alla questione di opportunità.

La convenienza vuole che si provveda;

Realmente è grande l'incertezza nello stato di coloro che possedono per acquisto beni di fendo.

Il signor Senatore Martinengo ha citato il caso del feudo Gambera, alienato durante quel periodo di incertezza sulla ulteriore esistenza dei feudi.

Qui facendo una breve digressione, debbo dire, che la abolizione non era completamente chiara, perché non derivava da legge positiva di svincolo dei feudi, la quale io non credo che sia stata pubblicata.

La abolizione era indotta da un complesso di leggi e disposizioni legislative.

Vi era la legge che aboliva i fedecommessi, quella che avocava le regulie allo Stato, e l'altra che sopprimeva la nobiltà. Connettendo tutte queste leggi, molti giurcconsulti distinti furono indotti a concludere che i feudi avevano cessato di esistere.

Questa opinione prevalse da quel tempo fino a che, durante il regno d'Italia e il regime austriaco, venne con disposizioni governative stabilito un'altro sistema.

Ritornando ora alla questione d'opportunità, dico che realmente ci fu una grande dubbiezza, della quale durano le conseguenzo. I beni che sono passati in altre mani sono multi, i giudizi sono incerti, e non credo che siano tali da poter dire che una giurisprudenza definitiva sia stata fissuta.

L'onorevole Martinengo ha citato il feudo Gambera, fo potrei citare altri feudi di posizione ancor più involuta. Il feudo Gazzoldo nel Mantovano ha delle alienazioni che risalgono fino al seicento; quei beni furono venduti mentre il sistema feudale era in piena esistenza, però i feudatari non banno mai domandato l'abolizione del contratto e il richiamo del feudo.

Il possessore è quindi in posizione assai complicata, ed ha bisogno di essere tranquillato. Ritengo che i feudi venduti siano per lo meno un terzo delle proprietà feudali, e credo per conseguenza che ci sia grandissimo interesse nel definire la cosa.

Si noti anche che una parte cade sopra ragioni di acqua le quali per colatizi e per derivazioni toccano ad altre proprietà e complicano grandissime ramificazioni di competenze.

Per questo io credo, che avendo il Senatore Pinelli dimostrato che vi ha luogo a poter legislativamente provvedere, e trattandosi di regolarizzare posizioni difficili, sarebbe bene che la legge intervenisse a definiro nettamente la situazione.

Con questo però non intendo di appoggiare l'emendamento Pinelli, perchè mi pare che dalla discussione potrà emergere qualche proposta più completa. Solo dirò che a mio parere è necessario di provvedere.

Senatore Martinengo. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pinelli, ma bensi l'alinea stato al proposito adottato dalla Camera Elettiva.

Soggiungendo poi alcune parole intorno alle leggi, che l'onorevole mio amico il Senatore Giulini dice non essere state emanate nella Lombardia, faro cenno solamente di quella che fu già ricordata al Senato ed emanata dal Governo provvisorio di Brescia. La durata non toglie la legalità di un Governo che ha avuto la sua esistenza piena e giuridica e le di cui leggi erano valido quanto quelle di qualunque monarchia più duratura.

Se in quel tempo fossero avvenuti contratti di vendita di beni feudali sarebbero stati in piena buona fede o meno I lo credo che il dubbio sia sciolto per l'affermativa; sarebbero stati in buona fede; e ricordo ancora al Senato la dubbietà che nascerebbe sempre più nella posizione dell'attuale terzo possessore. E quindi raccomando, al Senato l'approvazione dell'articolo quale su approvato dalla Camera Elettiva.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del Senatore Pinelli da collocarsi al luogo del primo alinea dell'art. 6.

Lo rileggerò (V. sopra).

Senatore Pinelli. Il mio emendamento si trova in una posizione veramente singolare, perchè mentre non posso naturalmente dissimularini che incontrerà un ostacolo negli avversari dell'effetto della prescrizione, si trova anche avversato dall'opinione di quelli che sarebbero favorevoli alla prescrizione, ma che, qualunquo ne sia il motivo, temono di accostarsi alla redazione proposta e preferirebbero la votazione sulla redazione della Camera elettiva. Per rassicurare le coscienze di questi onorevoli colleghi i quali sembrano presi dal timore che vi possa essere alcun che in quest'emendamento che tragga a conseguenze impreviate, io dichiaro che l'unico mio intendimento è stato quello che ben naturalmente nasceva dall' aver udito le osservazioni così saggiamente esposte dall'onorovole relatore dell'Ufficio Centrale, cioè cho la proposta della Camera Elettiva non giungeva allo scopo cui tendeva, se non v' interveniva una dichiarazione del dubbio se vi fosse o no luogo ad invocare la prescrizione quanto agli acquisti fatti di questa sorto

di beni, con grande pericolo da parte degli acquisitori dei medesimi.

lo credo poi, qualunque sia il rispetto che ho per le opinioni individuali, che questa considerazione possa essere di qualche peso presso un Consesso che si occupi di consolidare le proprietà attualmente esistenti in Lombardia aventi relazione con queste malaugurate origini feudali.

Se vi sia un caso in cui una legge interpretativa possa essere saggia, ponderata, opportuna, egli è certamente questo! Si è fatto con molto acume osservare dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale che i dubbi dei quali si tratta non potrebbero riprodursi in avvenire; che si farebbe una legge la quale evidentemente non avrebbe altro scopo che quello di applicarsi a casi passati, mentre che le leggi di loro natura possono sotamente riferirsi a casi avvenire.

Una semplice risposta, parmi che possa bastare, che cioè dacche non è escluso che dalle leggi interpretative debbano prender norme tutti i casi i quali non sono stati definiti o con giudicati o con transazioni (cosa la quale credo abbastanza nota ai cultori di scienze legali) non vi sarebbe poi certamente da preoccuparsi del pensiero che possano poi nascere ancora ulteriormente dei dubbi.

Ma quando a questo motivo si aggiunga che appunto si vuol consacrare un diritto a favore di una categoria di persone; che questo diritto è esplicitamente riconosciuto dalla legge, e che si trova in conflitto con dei diritti diversi, il lasciare tale strada aperta alle liti, io credo che sia la cosa la più nociva che possa immaginarsi pel hene economico del paese. Se non volete che la vostra legge vada a colpire dei casi passati, vogliata egualmente che almeno non ne faccia nascere dei nuovi!

Ora io temo, che effettivamente il vizio di questa legge, se non abbia qualche correttivo, sarà quello di svegliaro delle liti acerrime le quali renderanno per lungo tempo poco sensibile il benefizio della legge.

Tale considerazione, dico il vero, mi occupò sin dal principio di questa discussione. Non fa addotta fin qui una ragione la quale possa calmare questa sorta di dubbii i quali, mi pare, siano abbastanza gravi, per occupare qualsiasi coscienza timorata.

Del resto se si tratta semplicemente di redazione, io non ho nessutia difficoltà che la votazione sia portata sipra la redazione della Camera Elettiva, mi riservo poi di vedere se sia il caso ancora di proporre o no il mio emendamento.

Presidente. Metterò dunque ai voti il primo alinea dell'articolo sesto.

Secondo l'opinione dell'Ufficio Centrale, dovrebbe essere soppresso; ma non potendosi a norma del regolamento, come ho già avvertito, mettere ai voti la soppressione di un articolo, o di una parte di esso, ma sì invece l'articolo o la parte di esso, così que che vorranno soppresso l'alinea in conformità delli che rere dell'Uffizio Centrale non si alzeranno, r

tornata del 13 giugno 1861.

saranno invece del parere contrario all'Uffizio Centrale, che intendono cioè conservare l'alinea adottato dalla Camera Elettiva, si alzeranno.

Rileggerò l'alinea dell'art. 6.

« Contro l'azione vendicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile ».

Chi intende approvario si alzi.

Senatore Martinengo. Domanderei la controprova. Presidente. Si farà la controprova.

Quelli che sono del parere dell'Ufficio Contrale, che vogliono cioè soppresso l'alinea primo, sorgano.

(L'alinea non è approvato).

Rimarrebbe ora l'ultima parte dell'articolo. Prego il Senatore Pinelli di dirmi se persiste nel suo emendamento.

Senatore Pinellt. Lo ritiro.

Presidente. Leggo l'ultima parte dell'art. 6.

« Parimenti non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi».

Chi approva quest'ultima parte voglia sorgere. (Approvato).

Metto ai voti l'intiero articolo sesto, modificato nel senso espresso dall'Uffizio Centrale.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa allo aquittinio segreto.

(Il Senatore Segretario D'adda, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 79 Favorevoli 63 Contrari 16

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di riprendere il luro posto per passare alla discussione del secondo progetto di lugge posto all'ordine del giorno.

> DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA DI NARE.

> > (V. atti del Senato N. 16).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto della legge organica sulla leva di mare.

Domando prima di tutto al Senato, se gradisce che si dia ora lettura dei 151 articoli di cui si compone questo progetto (*Ilarità*).

Voci. No 1 No !

Presidente. Allora si prescinderà da questa lettura, ma però prima di aprire la discussione generale, pregherò il signor Ministro della Marina a voler dichiarare, se intende che la discussione si apra sul testo modificato dall'Efficio Centrale, ovvero sul testo primitivo presentato dal Ministaro.

Ministro della Marina. Signori Senatori, il vostro Ufficio Centrale mi aveva scelto a relatore della legge che è ora sottoposta alle vostre deliberazioni, e già mi apparecchiava a sostenere le modificazioni cho furono introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto ministeriale, allorchè il fatal destino tulse a tutti il conte di Cavour, ed io fui chiamato ad occupare quel seggio che egli illustrò col potente suo ingegno.

Non posso dire quanto sia riconoscente alla benevolenza del Re, che mi chiamò ne' suoi consigli; ma non mi è meno cagione di dolore l'essere stato chiamato in questo circostanze; e forse il mio coraggio sarebbe venuto meno, se io non fossi confortato dal pensiero che per mettermi in grado di adempiere l'incarico affidatomi, seguirò le norme, le tracce profende che furono già segnate dall'illustre conte di Cavour, il quale apri una via novella, diede novella vita alla marina italiana, che in questa ultima campagna esordi con trionfi degni dell'antica sua gioria.

Ora, o signori, io vengo a spicgare la specie di contraddizione singolare nella quale attualmente mi trovo; da una parte sono relatore dell'Ufficio Centrale, il quale ha portato le mutazioni alla legge, dall'altra como Ministro della Marina, devo sostenere l'uno e l'altro dei progetti presentati.

Ma quest'apparente contraddizione non esiste di fatto ed invero l'Ufficio Centrale, mentre adottava in massima il principio che informa la legge ministeriale, si limitava ad arrecare alcun cambiamento destinato a migliorare qualche parte della legge medesima; e debbo dire che quasi tutti, se non tutti questi combiamenti, furono già accettati dal precedente Ministro, dal compianto conte di Cavour.

Solo dirò che vi fu una differenza, che acconnerò quando verrà l'occasione, cioà dichiarerò la qualità delle persone che debbono essere chiamate a far parte della gente di more; ma questa stessa differenza è lieve, e credo che alcune parole basteranno per togliere ogni dissenso a questo riguardo.

Tutti gli uomini i quali fanno parte della gente di mare, e che sono iscritti sulla matricola della marina, vengono chiamati a prestare servizio militare per un numero determinato d'anni.

A prima giunta, questo principio pare alquanto duro in quanto che gli uomini di mare si troverebbero in condizione più grave che gli uomini chiamati alla leva di terra, nella quale il sorteggio designa solo ogni anno un certo numero d'individui.

Ma ove si osservi che la gente di mare chiamata a servizio militare non lascia di esercitare la professione che aveva abbracciata, cioè il marinaio continua a fare il marinaio, l'operaio continua generalmente a far l'operaio, si vedrà che effettivamente la legge attualo è assai mene grave per le popolazioni marittime di quello cha lo sia effettivamente la leva di terra; poichè chi diventa soldato è obbligato a rinuuziare quasi sempre alla sua professione e dedicarsi per un determinato nu-

mero di anni esclusivamente al mestiere delle armi. Questo è il principio che il Ministero precedente aveva approvato, l'ufficio centrale accettato, e che dal canto mio reputo il migliore nelle circostanze attuali. Imperciocche questo sistema avrà il grandissimo vantaggio di formare nomini di mare, i quali dopo alcuni anni di esercizio militare saranno tutti atti a rendere i grandi servigi cho si aspettano dalla marina militare.

Si avrà oltre ciò il gran vantaggio di operare, per così dire, una fusione fra i vari individui delle diverse provincie, i quali verranno così informati ad un medesimo spirito di corpo, che varrà certamente a svi-luppare anche le nostre forze militari, a migliorare la nostra marina, e le condizioni della marina mercantile in particolare.

Per questi motivi, io spero che il Senato vorrà accettare il principio della legge che ho brevemente esposto. Si vedrà che tra l'ufficio centrale e il Ministero si è cercato di rendere alcuni articoli più chiari che fosse possibile, e questi si riferiscono in gran parte alla legge sulla leva di terra, perchè ai principii generali cho informano la leva di mare si è potuto applicare in massima parte gli articoli della legge sulla leva di terra, per gli uomini cho si trovano in condiziono identica, per cui si può dire che la legge attuale non è che la ripetizione in gran parte della legge che governa attualmente la leva di terra, salvo, dico, i principii generali che ho testè esposti al Senato.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore Farina. Veramente l'ufficio centrale si trova attualmente in una dolorosa posizione, perchè non solo esso ha perduto il suo valente relatore, ma altresì ha il suo presidente colpito da malattia. Ad ogni modo anche dopo che l'onorevole attual Ministro della marina aveva per così dire cessato di far parto dell'ufficio centrale, esso si è preoccupato di una circostanza della quale si era ben fatto cenno in seno all'ufficio medesimo, senza che però si fosse formulato un apposito articolo di legge per provvedervi.

Il relativo articolo di legge è una conseguenza necessaria del principio fondamentale della legge medesima, ed è perciò che io ho preferito di farne cenno in questo momento anzichè di aspettare a proporto al luogo opportuno in aggiunta agli articoli della legge.

Come ottimamente andava osservando l'onorevole signor Ministro della Marina, la legge attuale stabilisce
per massima che tutti indistintamente gli inscritti nella
lista della leva marittima giunti a 21 anno di età, debbono essere compresi nella leva di mare. L'attuale inscrizione della leva marittima nelle antiche province dei
nostri Stati ascende, se ben ricordo, a 14,000 circa
individui, ma essa non comprendo che i soli marinai
ed esclude sia i barcaiuoli, sia i pescatori, sia i così
detti uomini di forza. Il colpire esclusivamente i marinari riusciva di un aggravio grande, ed anzi si potrebbe
dire assolutamente soverchio ai marinai medesimi ed al

commercio marittino, perchè tutto il peso del servizio della leva di mare cadeva sopra di loro.

Si trovò quindi conveniente ed opportuno di estendere questo servizio anche a coloro che non fanno propriamente il marinaio, ma si dedicano alle arti che sul mare si esercitano, quali sono i barcainoli ed i pescatori, ecc.

Questo principio fu manifestamente introdotto per favorire il commercio onde sottrarre il meno possibile di naviganti agli armatori che fauno il commercio sia di piccolo, che di grande cabotaggio.

Evidentemente dunque comprendendo nel novero degli inscritti della leva di mare non solo i marinal, ma altresì i pescatori, i barcaiuoli e gli uomini di forza, si viene, dalle nozioni che potè avere l'ufficio centrale, a duplicare a un dipresso il numero degli inscritti nella leva marittima, di maniera che i 14,000 circa inscritti delle antiche province dello Stato diventerebbero a un dipresso 28,000 (saranno 25, saranno 26 potrebbe darsi siane 27 mila); ma ad un dipresso si vieno a duplicarne il numero.

Ponendo che il rimanente del litorale marittimo d'Italia non dia che un numero doppio di questi 28 mita inscritti nella leva di mare, si viene ad avere 56 pn. inscritti nella leva marittima.

Ripartendo questo numero nei 20 anni (anzi non sono nemmeno 20, sarebbero solo 19); calcolo 20 perchè numero più rotondo e meglio adatto perciò a dare sommariamente una idea del motivo che ha indotto l'ufficio centrale a proporre un articolo di aggiunta, veniamo ad avere circa 2,800 inacritti nella leva di mare all'anno.

Faccio una media perchè un anno saranno di più, un auno saranno di meno, ma la media verrà sempre ad avere 2,800 inscritti nella leva di mare per ciascuna classe ed anno.

Vediamo quale sia il numero dei marinai, che si trovano ora in attività di servizio.

Questo numero non oltrepassa, ed in questo momento credo che non raggiunga nemmeno la cifra di 5800. Ma da questa cifra di 5,800 conviene dedurre più di 300 mozzi che escono annualmente dalla scuola ed entrano in servizio sulle navi dello Stato, di maniera che nei quattro anni in cul dura il servizio della leva marittima ordinaria, si viene ad avere 1200 individui usciti dalla scuola dei mozzi; onde il numero da prendersi sulla leva annua si riduce a 4,600.

Noi abbiamo dunque da una parte il bisogno di 4,600 individui, dall'altra tante classi che ce ne forniscono undici mila e più. Evidentemente in questo stato di cose bisognava prevedere la circostanza di dover rimandare a casa quelli che sopravanzavano, se no il Governo si sarchie trovato obbligato ad avere una quantità di marinai o almeno di persono addette al servizio militare marittimo di gran lunga eccedente i suoi bisogni. In questo stato di cose l'ufficio centrale ha creduto che non fosse prudente di lasciare nell'arbitrio del governo

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1861.

di mandare a casa chi più gli piacesse, ma che sosse opportuno di dire nella legge quello che avrebbe certamente satto il Ministero, se si sosse lasciato operare a suo arbitrio; ma che pare opportuno che sia detto nella segge, poichè le leggi devono essere più chiare, explicite e particolarizzate che sia possibile, onde lasciare la minor latitudine all'arbitrio degli esecutori.

L'ufficio centrale perciò si preoccupò di formolare un articolo che indichi come dovrà seguire il rinvio di quelli che sono sotto le armi, quando vi sia un'eccedenza nel numero di quelli che vengono a far parte della leva della marina.

Io spero che anche in questa proposta, che mi riservo di formulare a luogo opportuno, l'ufficio centrale potrà facilmente andare d'accordo col Ministero, e che conseguentemente la discussione della legge non presenterà ostacolo di sorta.

Ministro della Marina. Mi riservo di rispondere ad alcune obbiezioni mosse dall'onorevole Senatore Farina quando verrà in discussione l'articolo che egli ha annunziato; credo nondimeno che sarà facile il venire ad un accomodamento, onde la legge sia migliorata anche nel senso da lui accennato.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Senatore De-Monte. Domando la parola.

Presidente. Sulla discussione generale?

Senatore De-Monte. Si signore.

Presidente. lo credo che il Senato interpreterà benignamente i suoi desiderii, sebbene la discussione generale sia chiusa. Siccome può essere stato sbaglio di udito da parte sua, interroghero il Senato se intenda di concedergli ancora la parola.

Voci. Si, sl, si.

Presidente. Il Senatore De Monte ha facoltà di par-

Senatore De-Monte Leggo nella esposizione dei motivi che hanno dato fondamento alla compilazione di questa legge, e precisamente alla fine della pagina sesta della relazione, le seguenti parole: « Oltre le questioni fondamentali precedentemente esposte, ve ne è una che fermò alquanto l'attenzione del vostro ufficio, quella cioò dei soccorsi da darsi alle famiglie dei marinai richiamati sotto le armi.

« Il vostro nfficio tuttochè riconoscesse che una tale questione merita di essere presa in seria considerazione, non ha creduto che fosse il luogo d'introdurre nella legge attuale veruna disposizione a tale riguardo. »

Ora io crederei che fosse estremamente necessario di stabilire nella legge disposizioni apposite pel caso, che non isfuggiva alla saviezza dell'ufficio centrale.

Osserverò dunque che è regolare e nell'ordine delle cose che se un giovine marinaio compiendo i suoi quattro anni di servizio forzoso rientra in famiglia, ama di sostituire alla vita girovoga i piaccri del matrimonio; quindi è naturale che se, già divenuto padre di famiglia, venga richiamato al servizio, si presti volentieri, anzi con slancio all'invito che gli fa la patria, sempre che sappia che la moglie ed i suoi figli non restino esposti all'arbitrio, e non siano soggetti ad accattare o ad andar implorando favori.

Ecco perché mi pare essenziale che nella compilazione di questa legge si provvegga appositamente ai destini della famiglià dei marinai, che, compiuto il primo quadriengio, sono di nuovo chiamati a servire la patria.

Presidente. Interrogo di nuovo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiudere la discussione generale, vo-glia levarsi.

(La discussione generale è chiusa),

Leggo ora gli articoli secondo il testo modificato dal l'ufficio centrale.

« Art. 1. L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente. »

Nessuno domandando la parola le metterò ai voti. Chi approva quest'articolo, voglia surgere. (Approvato)

- Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione od alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.
- « I condannati dai Tribunali esteri a pene cerrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mure per decisione del Ministero della Marina. »

Se non si domanda la parola, metto si voti l'articolo. Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De-Monte.

Senatore De-Monte. Con quest'articolo indubitatamente à formulato un gran principio, che cioè non possono essere chiamati a far parte dell'armata sia di terra, che di mare le persone le quali abbiano un marchio d'ignominia per un misfatto che abbiano commesso: e questa è tale disposizione, che per la sua manifesta ragionevolezza non può andar soggetta a veruna contraria disquisizione.

Parmi però che la discussione sorga naturalmente da due casi che possono darsi, e che non sono isfuggiti al compilatore della legge ed all'ufficio centrale: il caso del condannato in contumacia e quello del condannato da tribunale straniero.

Pei condannati in contumacia, mi pare che nell'articolo, come era compilato nel progetto di legge, si dicesse dipendere dall'arbitrio del Ministro della marina di fare quello che credesse con sua ordinanza in proposito.

Questa parte è stata omessa, e forse di proposito dall'ufficio centrale.

Ma che cosa, o signori, presentemente si è inteso omettendo questa parte così interessante? Si è creduto che dovessero i condannati in contumacia appartenere a quella stessa categoria generale dei condannati? Ovvero si è creduto che un giudicato contunaciale in linea penale nulla ponesse in essere? Ma non parmi che possa ammettersi l'una o l'altra ipotesi : non la seconda, imperocché è una presunzione legale contro i condannati in contumacia del loro reato, fino a che presentandosi al giudizio, questa presunzione di reità si cangi in certezza d'innocenza, ed a tal modo loro sarà dato indubitatamento d'essere ammessi a far parte dell'armata, il quale onore non puossi concedere che ai cittadini esenti da ogni macchia; non la prima, imperocchè sarebbe evidentemente assurdo equiparare il giudicato contumaciale al giudicato emesso nella piena contraddizione dell'imputato.

Nè tampoco potrei ammettere che il destino dei condannati in contumacia dovesse dipendere dal Ministro della Marina, dappoiche l'arbitrio del Ministro della Marina, comunque giusto, comunque illuminato, non potrebbe esser tale da stabilire la verità legale del reato, o dell'innocenza dell'imputato.

Consequentemente io credo, che pei condannati in contumacia bisogna stare fermamente al principio, che siano esclusi dall'onore di servire nell' armata di mare fino a quando non siano purgati, presentandosi ad un giudizio corrispondente delle Corti criminali; e così noi otterremo che quella presunzione di reità o d'innocenza, la quale può e debbe esclusivamente derivare dalle pronunziazioni dei Magistrati, non dipenda dall'arbitrio, comunque giusto, di un Ministro, e che incompetentemente e fuori dei suoi poteri si mischierebbe delle attribuzioni dei tribunali.

Quindi a me parrebbe, che invece di approvare l'omissione come è stata immaginata dall'Ufficio Centrale, dovesse piuttosto dirsi così: « I condannati in contumacia sono puro compresi nell'esclusione, sino a che, presentandosi, non vengano in un giudizio plenario assoluti. »

Passo alla acconda parte delle mie osservazioni, vale a dire, parlerò un momento dei condannati con giudicati di tribunali stranieri.

Signor Presidente, signori; tutti conoscono che i giudicati dei tribunuli stranieri in materia civile, non sono ordinariamente ammessi, salva la reciprocità che venga dai trattati; eppure i giuspubblicisti più recenti si sono divisi in partiti, chi accennando ad un cosmopolitismo, forse non gran fatto plausibile, e chi ritenendo la regola che extra territorium iusdicenti impune non paretur.

Siando cesì le cose, io credo, che effettivamente un giudicato dei tribunali stranieri, sol che varchi i confini di quel territorio ove il giudicato stesso fu emanato, rimane destituito d'ogni efficacia.

Ma se questo è dei giudicati civili, cosa diremo dei giudicati penali? perocchè i giudicati civili ottengono, come ognuno sa, la loro furza dalle leggi civili di cia-

scuno Stato, ma il giudicato penale, emesso da un giudice straniero per reprimere un misfatto commesso nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, è un atto che vendica i diritti sociali conculcati, è emesso a guarentigia più del diritto delle genti, che del diritto civile. Se non che potrebbe avere serie conseguenze se fussa indistintamente eseguito; perocchè si potrebbe dare che alcuni fatti in uno Stato siano definiti misfatti, e non lo siano in altro Stato.

Accennero così di volo a fatti politici; ed in questo caso non potrebbesi certamente un individuo allontanare dall'onore di servire il suo paese nell'armata di mare, solo perchè trovisi condannato da un tribunale straniero.

Laonde per questa ragione, comecche si trattasse di giudicati emessi da Corti criminali straniere, pure io crederei, che dovesse essere commessa quanto alla definizione del reato la revisione ai Tribunali nazionali, in guisa che fino a quando l'imputato non si purghi dell'appostogli misfatto, debba rimanere nello stato provvisorio di esclusione.

E anche in ciò mi permetterò dire al Senato, che non troverei punto plausibile che si dovesse dipendere dalla ordinanza del Ministro di marina, imperciocchè, sarà forza ripeterlo le mille volte, che ogni qualvolta si tratta di rivedere giudicati, non vi è altra autorità che valga se non i Tribunali nazionali.

E quindi, tolta ogni idea d'arbitrio, io crederei che anche i condannati per misfatti dai Tribunali stranieri restino in uno stato provvisorio d'esenzione fino a che innanzi ad un Tribunale competente nazionale non siano purgati dei misfatti che loro il Tribunale straniero apponeva.

Epperció per questa parte io crederei che dovesse dirsi cosi:

Sono del pari esclusi i condannati dai Tribunali stranieri, fino a che instituitone l'esame in diritto e non in fatto del giudicato straniero, venga giudicato che il fatto quivi definito delitto non abbia a ritenerai tale per le leggi nostre.

Io diceva l'esame solamente in diritto e non in fatto, perchè conoscono ben tutti, che non è possibile che per un misfatto che si appene ad un individuo di aver lui commesso in straniere lontane regioni, si avesse di bel nuovo a compilare un processo; ma un esamo in diritto è come precisamente quello che è ammesso dai giuspubblicisti: questo esame potrebbe portare, che quel fatto per avventura definito delitto per la legge di uno Stato straniero, potrebbe non essere ritenuto tale per leggi nostre, e quindi l'individuo sarebbe ammesso allo onore di servire nell'armata di mare.

Senatore Farina. Le obbiezioni dell'onorevole preopinante contemplano due casi: e qui accennerò di volo che parmi che egli non abbia abbastanza attentamente letta la redazione proposta dall'Ufficio Centrale, giacchè pare che anche relativamente a quanto concerne il contumace, egli credesse che l'essere o no in vigore la

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1861.

sentenza contumaciale potesse dipendere da un decreto ministeriale, il che non è. Senza per altro insistere su ciò, mi contenterò di esporre come andarono lo cose in seno all'Ufficio Centrale relativamente alla disposizione concernente l'effetto delle sentenze in contumacia.

L'Ufficio Centrale osservava, che la disposizione proposta dal Ministero, in forza della quale era detto che i condamnati in contumacia non sono compresi nella esenzione, non si sarebbe potuta ammettere.

Infatti una sentenza contumaciale, deve avere efficacia fino a tanto che non sia infirmata da una sentenza posteriore, la quale dichiari che il colpito dalla sentenza contumaciale era realmente innocente, o che contro di lui non si faceva luogo a procedere. Senza di ciò si sarebbe venuto, con non sufficiente giustificazione, ad escludere la conseguenza di un atto giuridico, il quale deve durare fino a prova contraria.

In seguito a questa osservazione l'Ufficio Centrale aveva formolato un emendamento concepito nei termini seguenti:

« I condannati in contumacia non sono compresi nella esenzione, quando sia a loro favore intervenuta una sentenza di assolutoria o di non esservi stato luogo a procedere. »

Comunicato quest' emendamento al signor Ministro della marina, questi lo comunicò al suo collega il Guardusigilli, e dopo d'avere ben bene esaminata la materia, in contradditorio dello stesso signor Guardasigilli si convenne che era inutile far questo alinea, perchè naturalmente l'efficacia della sentenza contumaciale doveva per l'indole sua durare sino a che non vi fosse un giudicato contrario. Nel fatto poi era naturale che la sentenza contumaciale fosse accompagnata dall'assenza dell'individuo colpito dalla sentenza medesima; comparendo il colpito dalla sentenza veniva ad essere arrestato, il che pure avveniva se si presentava volontariamente; e conseguentemente tanto in un caso, come nell'altro veniva ad essere messo in prigione fino a tanto cho dalla sentenza definitiva non fosse risultato che egli era innocente. Giacchè attesa la gravità della pena a cui nel fatto supposto nella sentenza era condannato, non è ammessibile che egli potesse vagare liberamente e nemmeno entrare al servizio, ma doveva necessariamente consegnarsi ed essere messo in carcere, od egli invece proseguiva a rimanere per assenza o latitanza contumace, e non poteva perció stesso servire nella leva, dimodoche tanto nell'uno quanto nell'altro caso, egli non poteva entrare al servizio.

E quindi affatto inutile fare un articolo di legge per un caso che non verrà mai più ad avverarsi: si è quindi pensato di ommettere completamente l'alinea. Però se si vuole ristabilire l'alinea come venne formolato dall'Ufficio Centrale e ho precedentemente indicato, io non lio difficoltà; sarà una vera superfluità, ma siccome quae abundant non vitiant, conseguentemente io non ne farò un caso di lunga discussione od opposizione.

Vengo ora all'altra circostanza, cioè al secondo caso rimarcato dall'onorevole Senatore De-Monte, che è quello che contempla le sentenze rese dai tribunali stranicri.

L'unorevole preopinante prendendo argomento dai giudizi civili, avrebbe voluto che anche le sentenze criminali dei tribunali stranieri, prima di essere riconesciute nel uostro paese, venissero ad essere assoggettate ad una revisione, ad una specie di giudizio di delibazione per parte dei nostri tribunali, in seguito al quale soltanto si potesse far luogo all'esclusione dell'individuo dal far parte della leva di mare. Quanto a questo riguardo egli intendeva assolutamento escludere l'ingerenza governativa e 80steneva invece la convenienza dell'intervento dell'autorità giudiziaria. lo non disconvengo che stando a rigor di diritto civile, al principio da esso enunciato, sarebbe questo il sistema più regolare: ma io prego l'onorevole preopinante di osservaro se in un giudizio criminale si possono in tutti i luoghi indistintamente aver sotto mano le prove che si sono avute quando il giudizio fu pronunciato nel luogo della sua provincia, ben diverso è il caso del giudizio in una questione civile; giacchè le parti possono far valere le loro ragioni hinc inde; ma in una sentenza criminale le condizioni mi sembrano grandemente variate. Indipendentemente poi da ciò, io lo pregherei di osservare che vi sarebbe una considerevole perdita di tempo, giacchè l'individuo colpito da questa condanna non sarebbe effettivamente colpito rimpetto alla legge del paese, ma sicuramente militerebbe contro di lui una grave presunzione di reità ed indegnità, la quale preme di far cessare, o di accertare al più presto, e conseguentemente pare piuttosto opportuno che si addivenga ad una decisione amministrativa, anzichè ad una revisione del processo giudiziario.

Del resto poi, se noi avessimo fatta qui una legge completamente nuova, questa discussione si sarebbe forse potuto tratture ex integro e come caso vergine, ma noi non abbiamo per così dire fatto altro che applicare alla leva di mare le norme vigenti per la leva di terra.

Ora nella legge sulla leva di terra vi è un articolo identico, tdenticissimo, e questo si applicò continuamente nell'antico nostro Stato, senza che abbia occasionato, nè inconvenienti, nè reclami.

In questo stato di cose l'Ufficio Centrale non ha creduto di dover stabilire due pesi e due misure diverse; pesi e misure diverse, che avrebbero fatto sì, che quando si trattasse di un condannato all'estero il quale era compreso nella leva di terra, si sarebbe dovuto avere la decisione ministeriale, quando invece era compreso nella leva di mare, si sarebbe dovuto far luogo ad una revisione giudiziaria della sentenza.

Per conseguenza sia in virtù delle accennate considerazioni e di altre che per brevità ommetto, e trattandosi, ripeto, che non era il caso di fare una legge generale nuova, ma piuttosto di estendere la legge generale già vigente sulla leva di terra anche alla leva

112

di mare, si credette opportuno adottare la disposizione tale quale si trova nel progetto accettato dal Ministero formulato dall'Efficio Centrale.

Senatore De Monte. L'onorevole Relatore mi ba indicato di essere caduto in errore di fatto, nè sarebbe stata cosa difficile, perchè aveva scorso il lavoro dell'Ufficio Centrale molti giorni or sono; ma mi pare che l'appunto non sia giusto.

Leggerò l'articolo dell'Ufficio Centrale ed allora la cosa sara agevolmente definita.

- « Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati ed alla reclusione, ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo, od alla casa di forza, a termini del Codice penale di Toscana.
- « I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti, possono egualmente essere esclusi dal fare parte dell'armata di mare per decisione del Ministero di Marina. »

Vedono bene i signori Senatori, che qui non si trova menzione dei condannati in contumacia; e tanto più doveva fursene menzione, quanto che nel progetto di legge originariamente compilato, vi era un apposito periodo che riguardava i condannati in contunacia. Dunque non incorreva in errore quando diceva che l'Ufficio aveva ommesso di far menzione dei condannati in contumacia.

Secondo, quanto i condannati dai Tribunali stranieri, io pregherci l'onorevole Relatore a rammentare che io ho espresso precisamente che, attese le difficoltà di potere riaver prove di un delitto commesso in lontane regioni, l'esame dovesse venire istituito, come i pubblicisti insegnano, sul diritto e non sul fatto, onde ritenendo i fatti come erano stati raccolti dal Tribunale straniero, vedere solo se quei fatti medesimi potevano, secondo le leggi nostre, menare alla definizione di un delitto.

lo ringrazio il signor Relatore che ha avuto la bontà di convenir meco, d'esser cosa più propria e più conveniente all'indole della materia che trattiamo, che sia pei condannati in contumacia, sia pei condannati dai Tribunali stranieri, non diasi altra autorità che in ultima analisi proclami la innocenza o la colpa, se non la giudiziaria, dalla quale soltanto può derivare la presunzione della verità legale.

Se egli conviene in ciò, io non troverei che fosse difficile l'applicazione; ed invero anzichè incomodare il signor Ministro della marina, per farlo divergere in cose che sono ben aliene dalla natura ordinaria dei suoi affari, noi dobbiamo non togliere quest'attributo ai Tribunali ai quali esclusivamente appartiene per la ordinaria loro giurisdizione.

L'ultima obbiezione che faceva, credo che non possa fare caso nell'animo dei signori Senatori: egli diceva che si sono attinti gli elementi della legge che discutiamo da quelli della leva dell'armata di terra, che anzi banno servito di fondamento alla legge in discorso.

Ma a me pare che se questo argomento valesse, le leggi rimarrebbero eternamente stazionarie, e non si potrebbe dar mai luogo a migliorarle in verun modo; ma precisamente è la legge del progresso nel quale noi ci troviamo eminentemente, la quale vuole che secondo le discussioni ulteriori, secondo quello che sorge dalle investigazioni che possono essere fatte opportunamente in ciascuna materia, se ne faccia tesoro. Dunque non v'ha ragione che, perchè queste cose non si sono avvertite allorchè si compilava la legge sulla leva di terra, non debbano ora venir prese in considerazione comunque già denunziate.

Aggiungerò, che se mai alla saggezza del Senato sembri che di queste cose debba essere tenuta ragione, niente impedirà che quando che siasi si migliori ancora questa parte della legge che riguarda la leva di terra.

Ed ecco perchè io rassegnerò, come ne ho avuto onorevole comandamento dal signor presidente, i due miei emendamenti, ed il Senato risolverà ciò che crederà proprio nella sua saggezza.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Parendomi che la discussione voglia protrarsi, essendovi le proposte del Senatore De-Monte, o la iscrizione pella parola del Senatore Vigliani, e l'ora essendo un po' avanzata, domanderò al Senato se voglia continuare la seduta, oppure rimandarla a domani.

Holti Senatori. A domanil A domanil

Senatore De-Monte. lo rassegnerò domani i due emendamenti proposti.

Presidente. Prego il Senatore De-Monte a volere deporre i suoi emendamenti sul tavolo della presidenza, e domani se ne darà contezza al Senato.

Domani alle 2, se il Senato il consente, vi sarà adunanze pubblica; nel principio si udirà la lettura stata autorizzata dagli Uffizi del progetto di legge proposto dal signor Senatore Matteucci, quindi si continuerà la discussione del progetto per la leva di mare intrapresa oggi.

Avverto i signori Senatori che si entrerà in seduta alle 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).